

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 01.2006

Compendio delle disposizioni per la mobilia domestica

C1	Disposizioni comuni per la mobilia domestica	C6	Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio
C2	Mobilia domestica - Danni causati da incendio e danni della natura	C7	Mobilia domestica - Case mobili (Mobilhomes) e roulotte non immatricolate
C3	Mobilia domestica - Furto	C8	Mobilia domestica - Installazioni da giardino
C4	Mobilia domestica - Acqua	C9	Mobilia domestica - Costruzioni mobiliari
C5	Mobilia domestica - Vetri		

Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali valide per il contratto.

Per facilità di lettura, il testo utilizza la sola forma maschile.

C Mobilia domestica

Indice

C1	Disposizioni comuni per la mobilia domestica	C1.4	Calcolo del danno
C1.1	Assicurati	C1.5	Calcolo dell'indennizzo
C1.2	Cose e spese assicurate	C1.6	Sottoassicurazione
C1.3	Non sono assicurati	C1.7	Adeguamento automatico della somma d'assicurazione
		C1.8	Basi contrattuali complementari

C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica

C1.1 Assicurati

- 1.1.1 Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

C1.2 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

- 1.2.1 La mobilia domestica
La quale comprende:
- tutti i beni mobili e gli animali domestici, destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
 - gli attrezzi e gli utensili professionali utilizzati dagli assicurati che svolgono attività di lavoro dipendente;
 - gli accessori di veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili e imbarcazioni custoditi presso il luogo di assicurazione, destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
 - gli oggetti in leasing, a noleggio o affidati in custodia (compresi gli animali domestici), destinati a un utilizzo privato;
 - effetti di ospiti (senza valori pecuniari);
 - valori pecuniari ovvero denaro, carte di credito, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, che siano proprietà privata degli assicurati e non rappresentino sostanza commerciale. La prestazione per valori pecuniari è limitata, nel quadro della somma della mobilia domestica, alla somma indicata nella polizza.

Qualora non sia stata convenuta la copertura al valore attuale, la somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per il riacquisto di tutti gli oggetti assicurati. Gli oggetti che non vengono più utilizzati sono assicurati soltanto al valore attuale (conseguenze della sottoassicurazione: articolo C1.6).

1.2.2 Le spese

Ovvero le spese di sgombero che si verificano in relazione a un danno assicurato, le spese supplementari relative al costo della vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese effettive per procurarsi nuovi certificati e altri documenti.

C1.3 Non sono assicurati

- 1.3.1 Le costruzioni mobiliari.
- 1.3.2 I veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori.
- 1.3.3 Le roulotte e le case mobili.
- 1.3.4 Gli accessori di veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili e barche non custoditi presso il luogo di assicurazione.
- 1.3.5 I natanti per i quali sia prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i loro accessori.
- 1.3.6 I velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori.
- 1.3.7 Gli oggetti che sono o devono essere assicurati presso un istituto di assicurazione cantonale.
- 1.3.8 Gli oggetti di valore e le apparecchi high-tech, per i quali esista un'assicurazione particolare. Questa clausola non trova applicazione qualora la suddetta assicurazione contenga una clausola analoga.
- 1.3.9 Le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia o di altre persone tenute a prestare soccorso.
- 1.3.10 I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.
- 1.3.11 I danni
- diretti e indiretti in relazione a:
 - eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti ed eruzioni vulcaniche;

- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito, siano da attribuire in modo immediato o meno a:

- materiale radioattivo;
- scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
- contaminazione radioattiva;
- scorie e combustibili nucleari;
- ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e alle misure che ne conseguono. Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli C1.3.11 a) o C1.3.11 b) all'esterno del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, le prestazioni della società saranno sospese soltanto 14 giorni dopo la prima manifestazione del suddetto evento.

C1.4 Calcolo del danno

1.4.1 Mobilia domestica

Il danno viene calcolato in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore di ciò che resta. Un eventuale valore affettivo viene preso in considerazione solo se ciò è indicato esplicitamente nella polizza.

- a) Nell'assicurazione al valore attuale, il danno viene calcolato in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro, meno il deprezzamento dovuto all'usura o ad altra causa.
- b) In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base alle spese necessarie per una sostituzione parziale o per la riparazione, e viene risarcito un eventuale minore valore rimanente (al massimo il prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo equivalente).

1.4.2 Spese

Il danno viene calcolato come segue:

- a) Spese supplementari relative al costo della vita
Ovvero spese che risultano dal mancato utilizzo dei locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
- b) Spese di sgombero
Ovvero spese effettivamente sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti della mobilia domestica assicurati e trasportarli fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento.
- c) Spese per vetrate, porte e serrature di emergenza
Ovvero spese effettive richieste per l'attuazione delle misure adottate.
- d) Spese per il cambiamento di serrature
Ovvero spese effettivamente pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché alle cassette di sicurezza prese in affitto dall'avente diritto.
- e) Spese per procurarsi nuovi certificati e altri documenti
Ovvero spese effettivamente sostenute per procurarsi nuovi certificati e altri documenti oppure loro copie.

C1.5 Calcolo dell'indennizzo

- 1.5.1 L'indennizzo viene calcolato seguendo la progressione qui indicata:
- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma d'assicurazione (fatto salvo l'articolo C1.5.2).
- 1.5.2 Vengono inoltre riscalate le spese per limitare il danno; se queste spese e l'indennizzo superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono rimborsate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della società.
- 1.5.3 Su richiesta, il contraente è tenuto a presentare una distinta degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro, nonché degli oggetti danneggiati, indicandone il valore.

C1.6 Sottoassicurazione

- 1.6.1 Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento al giorno del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.
- 1.6.2 Questa regola non trova applicazione:
- a) per valori pecuniari assicurati ai sensi dell'articolo C1.2.1 f);
- b) per spese assicurate ai sensi dell'articolo C1.2.2;
- c) in caso di danni d'abbruciature e dal calore nonché ai danni causati da fuoco utilitario;
- d) in caso di danni causati dall'energia elettrica o dall'interruzione di corrente;
- e) in caso di danneggiamento di stabili in seguito a furto;
- f) in caso di copertura per danneggiamento e perdita di merce in trasloco;
- g) in caso di furto semplice fuori domicilio;
- h) in caso di danni causati dalla rottura di vetri;
- i) per oggetti assicurati ai sensi delle seguenti condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica:
- C6 Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio;
 - C8 Mobilia domestica - Installazioni da giardino.
- 1.6.3 Fino a un danno pari al 10% della somma d'assicurazione, al massimo tuttavia fino a un danno pari a CHF 20 000.--, si rinuncia ad accertare la sottoassicurazione.

C1.7 Adeguamento automatico della somma d'assicurazione

Se concordato, il premio e la somma d'assicurazione per la mobilia domestica viene adeguata annualmente, alla scadenza del premio, all'indice per la mobilia domestica. Tale indice viene calcolato ogni volta al 30 settembre dall'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (INPC). Le limitazioni di somma (come ad esempio quelle per valori pecuniari) menzionate nelle condizioni generali o nella polizza ed eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

C1.8 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami.